

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 dicembre 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Claudio LUBATTI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ASTA PUBBLICA N. 88/2014 - ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. VINCOLO SOCIO ASSISTENZIALE GRAVANTE SU ALCUNI LOTTI. IMPUTAZIONE DELL'ENTRATA. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Tisi e dell'Assessore Passoni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 04124/131) del 27 ottobre 2014 - immediatamente eseguibile - è stata approvata la vendita di alcuni immobili di proprietà comunale mediante procedimento ad asta pubblica; con tale provvedimento si autorizzavano gli Uffici competenti a procedere mediante uno o più esperimenti di alienazione.

A tale provvedimento ha fatto seguito la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 44174/131) del 29 ottobre 2014 (come rettificata da successiva determinazione dirigenziale mecc. 2014 44334/131 del 7 novembre 2014), di indizione del procedimento di alienazione - mediante asta pubblica (n. 88/2014) - di n°26 Lotti, alcuni dei quali già ricompresi in precedenti esperimenti di gara.

I Lotti oggetto di asta sono stati indicati nel “Disciplinare di Asta Pubblica n. 88/2014” (costituente Allegato A al citato provvedimento dirigenziale) e descritti nelle relative Schede Patrimoniali (allegate a quest'ultimo dal n. 1 al n. 26). Tra questi erano ricompresi alcuni lotti pervenuti in proprietà alla Città per effetto dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. e conseguentemente gravati dal vincolo di destinazione dell'uso e delle relative rendite a servizi di assistenza sociale.

In esito alla seduta pubblica tenutasi il 10 dicembre 2014 (come da verbale della Commissione di gara avente pari data) sono stati aggiudicati provvisoriamente n. 8 lotti, tra i quali i seguenti 4, gravati dal suddetto vincolo:

- Lotto n. 2: alloggio sito in via Beaumont n. 22, pervenuto alla Città per effetto dell'estinzione dell'ex I.R.V., aggiudicato al prezzo di Euro 166.800,00;
- Lotto n. 4: alloggio sito in via Valeggio n. 23, pervenuto alla Città per effetto dell'estinzione dell'ex I.R.C., aggiudicato al prezzo di Euro 165.300,00;
- Lotto n. 13: Terreno sito in Moncalieri, Regione Sanda, lungo la via Madre Teresa di Calcutta, pervenuto alla Città per effetto dell'estinzione degli EE.CC.AA., aggiudicato al prezzo di Euro 25.111,00;
- Lotto n. 14: terreno sito in Moncalieri, Borgata Palera, pervenuto alla Città per effetto dell'estinzione degli EE.CC.AA., aggiudicato al prezzo di Euro 9.010,00.

Con determinazione dirigenziale del Dirigente Area Appalti ed Economato (mecc. 2014 45174/005) del 19 dicembre 2014, si è provveduto alla formalizzazione dell'aggiudicazione, condizionata alla verifica positiva circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e specifici, richiesti dal Bando di Asta Pubblica e dal Disciplinare di gara.

Per quanto attiene all'alienazione delle unità immobiliari pervenute in proprietà alla Città per effetto dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA., occorre ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 della Legge 127/1997, deve ritenersi venuta meno la necessità di disporre di apposita autorizzazione regionale all'esecuzione di atti di disposizione dei medesimi (imposta dagli artt. 33 e 40 della L.R. n. 62 del 13 aprile 1995, anch'essa in seguito abrogata dalla Legge Regionale 1/2004), ma non il relativo vincolo sui beni, sulle relative

rendite e sui proventi della loro alienazione a finalità socio-assistenziale.

Al riguardo, la sopra citata deliberazione consiliare del 27 ottobre 2014 ha stabilito che il corrispettivo derivante dall'aggiudicazione di tali beni venisse introitato sull'apposito capitolo a ciò dedicato: "Alienazioni immobili Ipab estinte", salva l'eventualità della traslazione del suddetto vincolo su altro immobile di proprietà comunale ritenuto idoneo a tale destinazione. Il Consiglio Comunale ha altresì convenuto che la competenza in ordine all'approvazione di detto trasferimento spettasse alla Giunta Comunale, unitamente all'individuazione dei cespiti (o del cespite) sui quali operare il trasferimento medesimo.

La deliberazione consiliare ha quindi approvato di conferire mandato alla Giunta Comunale, nell'ipotesi in cui la stessa ritenesse di non dover imputare il ricavato dell'alienazione dei lotti pervenuti alla Città per effetto di scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. sull'apposito capitolo di bilancio "Alienazioni immobili Ipab estinte", di disporre il trasferimento del vincolo sugli stessi gravante su immobili di pari valore già adibiti o da adibirsi a funzioni socio-assistenziali.

Tenuto conto del fabbisogno sempre crescente di risorse da destinare agli interventi prestati dai servizi socio-assistenziali della Città, nonché delle modalità con cui la Città è entrata in possesso degli immobili vincolati, con il presente provvedimento si ritiene di dare attuazione al deliberato consiliare, disponendo che il vincolo gravante sui quattro Lotti sopra indicati non venga trasferito su altri cespiti; si conferma pertanto l'imputazione del corrispettivo di alienazione sul capitolo 29400 del Bilancio 2014 non essendo emerse circostanze di senso contrario che comportino la necessità di attuare il trasferimento predetto.

Con il presente provvedimento si rende necessario, inoltre, autorizzare le formalità necessarie per la cancellazione del vincolo presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare, con spese a carico della Città; si intende che tale cancellazione dovrà essere effettuata solo nel caso in cui il vincolo medesimo risulti trascritto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 04124/131) del 27 ottobre 2014;

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 44174/131) del 29 ottobre 2014 (come rettificata da successiva determinazione dirigenziale mecc. 2014 44334/131 del 7 novembre 2014);

Viste le circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

- 1) di approvare che per i Lotti nn. 2, 4, 13 e 14 aggiudicati in esito ad asta pubblica n° 88/2014 e gravati dal vincolo di destinazione dell'uso e delle relative rendite a favore di servizi di assistenza sociale, in quanto pervenuti alla Città in forza dello scioglimento di ex IPAB, non venga operato il trasferimento del vincolo stesso su altri cespiti ed il ricavato della relativa vendita sia imputato all'apposito capitolo di Bilancio di cui *infra*;
- 2) di autorizzare l'imputazione del corrispettivo di alienazione dei beni predetti sul capitolo 29400 del Bilancio 2014;
- 3) di autorizzare gli uffici competenti ad effettuare la cancellazione del vincolo gravante sui beni di cui sopra contestualmente o anteriormente al relativo atto di vendita, intendendosi assolto il vincolo disposto *ex lege* mediante il suo trasferimento sul ricavato dell'alienazione, nonché ad effettuare la relativa trascrizione della cancellazione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese della Città, nei casi in cui ciò si rendesse necessario;
- 4) di demandare ai dirigenti competenti l'espletamento di ogni ulteriore attività occorrente per la cancellazione, ivi compresa l'esatta individuazione catastale dei beni ed il pagamento delle spese conseguenti, che verranno fronteggiate sui fondi a disposizione del competente Servizio;
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (**all. 1**);
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Elide Tisi

L'Assessore
al Bilancio, ai Tributi,
al Personale e al Patrimonio
Gianguido Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Area
Carla Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 59 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 gennaio 2015.